



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERVENTI DI RELAMPING NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA E POSA DI IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA  
CIG 97257853AE**

**CHIARIMENTI 5**

D1) Buongiorno,

vorrei un chiarimento riguardo i calcoli illuminotecnici: Devono essere riprodotti tutti i calcoli presenti nella documentazione fornita per la gara? Se sì, la dove è richiesto solo il relamping della sorgente abbiamo necessità di ricevere i diagrammi di distribuzione della luce dei riflettori e dei darklight, del corpo in cui verrà sostituita la sorgente. senza questo tipo di informazione non sarà possibile effettuare i calcoli illuminotecnici la dove la richiesta è di sostituire solo le sorgenti.

R1) I calcoli illuminotecnici andranno presentati, a seguito dell'aggiudicazione, qualora si utilizzasse un prodotto differente rispetto a quello di progetto.

Nel caso di sola sostituzione lampada con lampada a led non è necessario un calcolo illuminotecnico, saranno eseguite, se ritenute necessarie dalla DL, verifiche di congruità con la normativa come indicato da disciplinare descrittivo capitolo 9 verifiche finali.

D2) Buongiorno, volevamo sapere se i requisiti economici, cioè il bilancio degli ultimi 2 esercizi finanziari, dobbiamo già caricarli sul sito Anac, tramite FVOE o nel caso di aggiudicazione li forniremo in seguito?

R2) Si rimanda al chiarimento R4) del file "Chiarimenti 1";

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 e 6 della citata Delibera, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Pertanto la documentazione a comprova richiesta dovrà essere presentata tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

In caso di malfunzionamento del FVOE che non permetta il caricamento in piattaforma della documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione verranno richiesti in fase di aggiudicazione dalla SA e dovranno essere inviati a mezzo PEC;

D3) a) Si chiede un chiarimento in merito al punto 9. del Capitolato d'oneri "Subappalto" che recita "la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera". Considerata l'incidenza della manodopera indicata nella documentazione di gara (18,70%), il contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, non risulterebbe un "contratto ad alta intensità di manodopera". Confermate?

Ne consegue che il subappalto è ammesso purchè in sede di offerta siano indicate le parti di servizio che si intendono subappaltare che potrà quindi essere, ad esempio, l'attività di posa in opera degli apparecchi. Confermate?

b) Con riferimento alla documentazione da produrre a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico finanziario (Art. 7.4 del Capitolato), l'ANAC ha confermato che i dati e i documenti a comprova di detti requisiti dovranno essere inseriti dall'Operatore Economico all'interno del FVOE con esclusivo riferimento al CIG di gara a seguito di espressa richiesta dalla Stazione appaltante in fase di aggiudicazione. Ne consegue che tali documenti verranno prodotti e caricati all'interno del FVOE in caso di aggiudicazione a seguito di vostra richiesta. Confermate?

R3) a) Si conferma.

Si specifica che per mero errore materiale è stato indicato che il contratto è ad alta intensità di manodopera. Non si tratta di contratto è ad alta intensità di manodopera  
Si conferma che:

- Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

- Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La volontà o meno di ricorrere al subappalto deve essere dichiarata nel Documento di Gara Unico Europeo e in caso positivo l'indicazione delle prestazioni da subappaltare.

b) Si rimanda alla risposta R2) del presente documento.

Il RUP